

STATUTO

Costituzione e scopi

Art. 1

Il Gruppo Aeromodellisti Rovereto (GAR) fondato nel 1926 dal Sig. Gino Piccoli, oggi denominato Associazione Dilettantistica Gruppo Aeromodellisti Rovereto (di seguito indicato come GAR), è una libera e democratica associazione di aeromodellisti retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea degli iscritti a norma del presente statuto, con sede in Rovereto (TN) via Cartiera, 15.

Art. 2

Il GAR ha per scopo la pratica, l'insegnamento e la diffusione dell'aeromodellismo inteso come attività educativa, istruttiva e sportiva. L'organizzazione di iniziative e attività culturali, sportive, turistiche e ricreative senza finalità di lucro.

Art. 3

Il GAR può aderire ad associazioni, organizzazioni e federazioni consimili, a carattere locale, nazionale e internazionale.

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti.

Soci

Art. 5

Per essere socio del GAR è necessario:

- compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione;
- versare la quota sociale in conformità a quanto stabilito nel Regolamento interno all'Art. 1;
- se nuovo socio ottenere il parere favorevole del Consiglio Direttivo;
- accettare e attenersi al presente statuto, alle deliberazioni degli organi sociali e al Regolamento Interno.

Art. 6

E' possibile la sospensione o l'espulsione di un socio dal GAR quando in qualunque modo lo stesso arrechi danni materiali o morali all'associazione o vengano meno i requisiti stabiliti dall'Art.5. Tale provvedimento sarà preso dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Patrimonio Sociale

Art. 7

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del GAR;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi.

Art. 8

Le somme versate per le quote sociali o per altre delibere del Consiglio o dell'Assemblea non sono rimborsabili in nessun caso.

Bilancio

Art. 9

Il bilancio prevede il consuntivo dell'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno trascorso, il preventivo per l'anno a venire dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 10

Eventuali saldi attivi non potranno essere divisi fra i soci, ma saranno utilizzati a favore delle attività previste dall'Art. 2.

Assemblee

Art. 11

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea è convocata con avviso scritto tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, con almeno quindici giorni di preavviso, a tutti i soci. Il socio può farsi rappresentare tramite delega ad altro socio. Ogni socio presente in assemblea potrà farsi portatore al massimo di una delega firmata.

Art. 12

Il Presidente convoca l'assemblea ordinaria ogni anno nel periodo che va dal 1 di ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo. L'assemblea delibera sulla relazione dell'attività svolta dal GAR nell'anno trascorso, sul bilancio consuntivo, sul bilancio preventivo e sul programma di massima. Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti.

Ogni due anni, diretta da un Presidente espresso per l'occasione, procede inoltre ad eleggere, con votazioni separate e successive:

- il Presidente dell'associazione e sei Consiglieri tra i soci maggiorenni regolarmente iscritti da almeno due anni negli ultimi cinque anni;
- due Revisori dei conti.

Art. 13

Nel caso in cui non ci fossero candidature alla carica di Presidente o comunque lo stesso non venisse eletto, l'assemblea viene sospesa. Rimane in carica il Direttivo uscente per un periodo massimo di trenta giorni entro il quale dovrà convocare una nuova assemblea elettiva. Se anche nella seconda assemblea non venisse eletto il Presidente, il Direttivo

uscente rimarrà in carica per l'espletamento delle formalità necessarie allo scioglimento dell'associazione.

Tale criterio si applica anche all'elezione dei consiglieri per il raggiungimento dei sei componenti previsti.

Art. 14

Su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo e, in forma scritta, da almeno un quarto dei soci, può essere convocata un'assemblea straordinaria per discutere e deliberare su provvedimenti o proposte di una certa gravità o importanza. Per la convocazione, che va inviata a tutti i soci con indicazione dell'ordine del giorno, vale quanto previsto dall'Art. 11. L'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 15

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, fatto salvo quanto previsto dagli Art. 14 e 15, è indispensabile il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto presenti fisicamente o con delega.

Art. 17

Nelle assemblee le deliberazioni relative alle persone si porranno sempre a voto segreto; le altre votazioni possono avvenire con voto palese salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Art. 18

Tutte le cariche sono gratuite con l'eccezione del rimborso, deliberato dal Consiglio Direttivo, delle sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo deve:

- nella prima riunione successiva all'elezione, assegnare le seguenti cariche: un vicepresidente, un segretario, un addetto sede, un addetto pista e i delegati di specialità.
- redigere i programmi di attività sociale previsti dal Art. 2 del presente statuto, sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il Regolamento Interno e le relative modifiche;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, l'espulsione di un socio;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del gruppo.

Art. 20

Le riunioni del direttivo sono valide quando vi siano presenti almeno tre membri, oltre al Presidente o il vicepresidente quando il presidente è assente. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I soci possono partecipare alle riunioni.

Art. 21

Qualora un membro del Consiglio Direttivo si assentasse ingiustificatamente per più di due riunioni consecutive, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocarne l'incarico.

Art. 22

Nel caso di dimissioni del Presidente, il vicepresidente ne assume le mansioni per un periodo di massimo centottanta giorni, entro i quali dovrà convocare un'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o revoca dell'incarico di un consigliere, il Consiglio Direttivo si ricomporrà ripescando il primo candidato non eletto nell'ultima votazione.

Il Presidente

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di sua assenza o di impedimento, tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

Art. 24

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, quando lo reputi opportuno o qualora ne riceva richiesta da almeno due membri dello stesso. Provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni e sottoscrive gli atti di bilancio.

Il segretario

Art. 25

Il segretario ha il compito della compilazione dei verbali delle assemblee e delle sedute del direttivo. In caso di sua assenza, il Presidente nominerà un sostituto.

Cura la contabilità, esegue movimenti finanziari e fiscali, tiene i registri contabili e il libro dei soci.

Il segretario è delegato ad operare con gli Istituti di Credito avendo firma disgiunta dal Presidente.

I revisori dei conti

Art. 26

I revisori dei conti esercitano il controllo amministrativo e firmano i bilanci.

Regolamento Interno

Art. 27

Il Regolamento Interno è un'insieme di regole e disposizioni redatte dal Consiglio Direttivo, allo scopo di disciplinare la vita sociale, anche con riferimento all'utilizzo delle strutture e delle attrezzature.

Art. 28

L'articolo 1, riguardante i soci, potrà essere modificato con le stesse modalità previste per la modifica del presente statuto, all'Art. 16.

Scioglimento dell'associazione

Art. 29

Per deliberare sullo scioglimento, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 14, è indispensabile la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 30

In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale o a fini di utilità sociale.

Nell'eventualità di saldo passivo, risponderanno in solido, i soli soci aventi diritto di voto.

Disposizione finale

Art. 31

Per quanto non compreso nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile in materia di associazioni non riconosciute, alle eventuali leggi speciali ed all'Art. 5 del D.lgs n. 460 del 471271997.